



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI**

Approvato con Deliberazione CdA n. 88/2025

come modificato ed integrato con

Deliberazione CdA n. /2025

Indice

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Tipologia e natura delle agevolazioni
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Soggetti esclusi dal beneficio
Art. 5	Azioni ammissibili
Art. 6	Azioni non ammissibili
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Spese non ammissibili
Art. 9	Contributi previo avviso
Art. 10	Contributi straordinari
Art. 11	Modalità di presentazione della richiesta di contributi
Art. 12	Obblighi dei soggetti beneficiari
Art. 13	Promozione e divulgazione dei benefici
Art. 14	Varianti progettuali
Art. 15	Modalità di erogazione del contributo
Art. 16	Rendicontazione
Art. 17	Controlli
Art. 18	Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
Art. 19	Conflitto di interessi
Art. 20	Patrocini gratuiti
Art. 21	Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e patrocini ai sensi dell'art.12 della Legge 241/90 ss.mm.ii. a soggetti pubblici e privati, al fine di incentivare lo svolgimento di attività e la realizzazione di iniziative volte a promuovere le finalità istituzionali previste dalla Legge regionale n.2/1995 (istitutiva di Arisial) e ss.mm.ii .

ART. 2 – TIPOLOGIA E NATURA DELLE AGEVOLAZIONI

ARSIAL, nell'ambito delle proprie competenze, disponibilità di bilancio e limiti normativi, concede contributi ed attribuisce patrocini.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Contributo: l'erogazione di una somma di denaro di carattere occasionale o continuativo a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione di ARSIAL, per le quali la stessa assume a carico del proprio bilancio l'onere per un importo fino al 100% dell'ammontare delle spese richieste e riconosciute ammissibili, in relazione ai criteri previsti dall'art.5.

Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indichi in modo analitico le voci di spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, e il contributo richiesto.

Per ciascuna iniziativa, il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati, non può superare il costo complessivo dell'iniziativa.

L'importo del contributo non può superare per ciascuna iniziativa la somma di €. 20.000,00 salvo diversi importi stabiliti con l'avviso pubblico di cui al presente Regolamento.

Per iniziative di particolare rilevanza per iniziative riconosciute strategiche per l'attuazione delle funzioni istituzionali di Arisial, su conforme indirizzo della Giunta e/o Direzione Regionale Agricoltura può essere riconosciuto un contributo di importo superiore a €. 20.000,00.

Patrocinio: l'adesione simbolica di ARSIAL ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza, ritenuti meritevoli di apprezzamento senza assunzione di alcun onere per l'Agenzia, in linea con le finalità perseguite dalla stessa ed indicate nell'art. 1, comma 1 della Legge n. 2/1995 e ss.mm..

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento:

1. Pubbliche Amministrazioni come definite dall'art. 1 del Dlgs 165/2001;
2. Associazioni, Fondazioni, Comitati, ONLUS, soggetti assimilabili previsti da legge e altri enti di diritto privato previsti dagli articoli 13 e seguenti del Codice Civile, Cooperative Agricole, Consorzi, Organizzazioni di produttori riconosciuti dalla Regione Lazio che statutariamente non perseguono scopi di lucro.

I soggetti suddetti devono possedere sede legale nel Lazio ed operare prevalentemente sul territorio regionale, ovvero, pur avendo sede legale fuori dal territorio laziale, devono proporre un'iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell'identità del Lazio ed apporti un'efficace promozione dell'immagine del Lazio in campo nazionale o internazionale.

ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

Non possono beneficiare di contributi, di cui al presente Regolamento:

1. soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, ad eccezione delle organizzazioni agricole;
2. soggetti che versano in una situazione di morosità nei confronti di Arsial;
3. soggetti che versano in cause ostative a ricevere contributi dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 5 - AZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le iniziative in linea con le finalità, le politiche, i programmi, e i progetti dell'Amministrazione di ARSIAL ovvero per le attività indicate nell'art. 2 della Legge n.2/1995 e ss.mm.ii, e/o attribuite con legge o provvedimento della Regione Lazio nell'ambito delle competenze di ARSIAL, quali tra l'altro, progetti di formazione, ricerca, sperimentazione, promozione e valorizzazione che riguardano i prodotti agricoli ed il patrimonio enogastronomico laziale e che abbiano come obiettivi la valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali, ivi compresi le iniziative rivolte al settore della pesca e della diversificazione delle attività agricole che favoriscono:

- la conoscenza dei prodotti agroalimentari laziali di qualità da parte dei consumatori e degli operatori del settore;
- la conoscenza della attività multifunzionali offerte dalle aziende agricole regionali;
- la conoscenza e la valorizzazione delle specificità territoriali connesse ai prodotti agricoli ed agroalimentari tipici e tradizionali.

ART. 6 - AZIONI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili progetti ed iniziative per le quali sono in itinere e non sono ancora rendicontate domande di aiuto presentate sulle Misure Comunitarie nonché per le quali siano state richiesti ed ottenuti benefici economici da parte di enti ed istituzioni pubbliche salvo che il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati non superi il costo complessivo dell'iniziativa. In questo caso il richiedente ha l'obbligo di indicare nel piano finanziario le azioni rispetto alle quali si richiede la contribuzione esclusiva di ARSIAL.

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento possono essere concesse esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART 7 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente le spese inerenti alla realizzazione delle iniziative e dei progetti oggetto dell'agevolazione e che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate ed intestate al soggetto beneficiario sostenute nei tre mesi precedenti la data prevista per l'inizio dell'evento e nei tre mesi successivi alla conclusione del medesimo.

Nello specifico sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per incarichi di ricerca, di consulenza, di collaborazione funzionali alla realizzazione dell'iniziativa oggetto di agevolazione;
- b) spese per show cooking, meeting, seminari ed eventi formativi, a carattere internazionale e nazionale, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali;
- c) spese per la predisposizione di testi e materiale iconografico e web e relativo alla pubblicizzazione dell'evento;
- d) spese per attività direttamente legate alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura rurale;
- e) spese per l'acquisto di prodotti agroalimentari del territorio regionale;
- f) canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o strutture specificatamente destinate all'iniziativa;
- g) allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
- h) premi e riconoscimenti non in denaro;
- i) spese di progettazione e coordinamento dell'iniziativa/progetto/manifestazione entro il limite del 10%, opportunamente documentate, della spesa complessiva documentata ed ammissibile;
- j) Iva, quando costituisce un costo per il beneficiario non altrimenti recuperabile.

ART. 8 - SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) acquisto di beni mobili registrati;
- c) costi per investimenti e patrimonializzazioni;
- d) spese non riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa o non riferibili al periodo temporale di svolgimento della stessa;
- e) mera beneficenza;
- f) erogazioni liberali ad enti pubblici o privati;
- g) rimborsi spese genericamente definiti;
- h) spese giustificate con scontrini cc.dd. non "parlanti";
- i) spese relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative finanziate;
- j) spese di rappresentanza;
- k) spese per spettacoli e intrattenimenti musicali, fatte salve le iniziative direttamente collegate alle finalità di promozione agroalimentare di cui al presente Regolamento;
- l) spese per imposte, tasse, tributi, SIAE;

m) spese non supportate da regolare fattura o titolo di spesa equivalente.

ART. 9 - CONTRIBUTI PREVIO AVVISO

I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi sulla base di avvisi adottati dal Dirigente dell'Area competente in conformità all'atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione che fissa le linee generali di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di agevolazione, con indicazione delle risorse rese disponibili compatibilmente con le somme annualmente previste nel bilancio di previsione di ARSIAL.

L'atto di indirizzo di cui al comma 1 stabilisce, in particolare:

- a) i soggetti destinatari;
- b) le specifiche finalità e gli obiettivi;
- c) l'ambito territoriale di svolgimento delle iniziative;
- d) le risorse finanziarie da destinare;
- e) il periodo di realizzazione delle iniziative;
- f) l'importo massimo del contributo concedibile.

Gli avvisi adottati ai sensi del comma 2, devono contenere:

- i termini e le modalità di presentazione delle domande;
- la modulistica necessaria, ivi compresa quella relativa al piano previsionale di spesa dell'iniziativa;
- le modalità, i criteri e i tempi di valutazione delle domande.

I predetti avvisi sono pubblicati sul sito di ARSIAL a cura dell'Area competente.

Le richieste di contributo pervenute, nei termini, sono sottoposte alla valutazione di una commissione nominata dal Direttore Generale composta da un Dirigente e due funzionari scelti tra il personale dipendente dell'Agenzia.

La Commissione svolge la valutazione delle domande pervenute nei termini conformi alle prescrizioni dell'avviso, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento, e provvede a redigere la proposta di graduatoria delle richieste ammissibili e finanziabili, ammissibili non finanziabili.

La proposta di graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente dell'Area competente.

ART. 10 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con propria deliberazione, di destinare una quota delle risorse annualmente assegnate dalla Regione Lazio, per le finalità di cui al presente Regolamento, in deroga all'articolo 9, per la concessione straordinaria di contributi relativi alle iniziative previste dall'articolo 5, ritenute particolarmente meritevoli in termini di innovatività della proposta, modalità di realizzazione ed efficacia promozionale.

La deliberazione di cui al comma precedente definisce:

- i criteri generali di straordinarietà e meritevolezza delle iniziative ammissibili;
- l'importo massimo concedibile per singolo beneficiario e per singola iniziativa;
- gli elementi essenziali per la presentazione e la valutazione delle richieste.

Degli elementi essenziali della deliberazione e delle modalità di presentazione dell'istanza è data notizia tramite pubblicazione sul sito istituzionale di ARSIAL.

Il provvedimento di concessione è adottato dal Dirigente dell'Area competente, previa istruttoria del Responsabile del procedimento, in coerenza con i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, con motivazione di conformità rispetto ai requisiti di straordinarietà e meritevolezza.

E' possibile ottenere la concessione di contributi di cui al presente articolo una sola volta nel corso dell'anno solare da parte di un medesimo soggetto.

Sempre nel corso dell'anno solare il soggetto beneficiario dei contributi di cui all'articolo 9 non può essere assegnatario dei contributi di cui al presente articolo.

Il totale dei contributi eventualmente concessi da ARSIAL e da altri soggetti pubblici o privati non può in alcun caso superare il costo complessivo dell'iniziativa.

Salvo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, per questa tipologia di contributo il beneficiario, in fase di rendicontazione, trasmette una relazione sintetica sui risultati ottenuti, ai fini della valutazione d'impatto e dell'indirizzo strategico dell'Ente.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI

La domanda di contributo straordinario, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dovrà essere presentata, almeno 7 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, all'indirizzo pec e deve contenere:

1. l'importo del contributo richiesto;
2. la relazione illustrativa del programma che si intende realizzare;
3. il cronoprogramma con l'indicazione del periodo e della durata di svolgimento dell'iniziativa;
4. il piano finanziario dettagliato delle entrate e delle spese;
5. l'indicazione dell'eventuale concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati specificando il tipo di copertura finanziaria per ciascuna spesa;
6. l'impegno ad indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo di ARSIAL".

Alla domanda devono essere allegati, ove pertinenti con la tipologia del richiedente:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del soggetto richiedente;
- b) copia della deliberazione con cui il soggetto richiedente approva il progetto ed autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo in conformità alle disposizioni statutarie del richiedente;
- c) ove ricorrente il Protocollo d'intesa sottoscritto dai partecipanti;
- d) dichiarazione del legale rappresentante sulla non sussistenza di cause ostative a ricevere contributi dalla pubblica amministrazione;

- e) dichiarazione del legale rappresentante in relazione all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2013, n. 136;
- f) dichiarazione che per il medesimo progetto non sussistono in itinere e non ancora rendicontate domande di aiuto presentate sulle Misure comunitarie;
- g) dichiarazione che non sono state richieste ed ottenute analoghe agevolazioni finanziarie da parte di enti ed istituzioni pubbliche ovvero che il totale dei contributi ricevuti ai sensi del presente regolamento e da altri soggetti pubblici o privati, non supera il costo complessivo dell'iniziativa.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese nelle forme di cui al DPR 28 Dicembre 2000, n. 445.

La valutazione della richiesta, ai fini della successiva concessione del contributo, è effettuata dall'Area competente, nella persona del Responsabile del procedimento, solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Responsabile del procedimento, la domanda è ritenuta inammissibile.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi di cui al presente Regolamento hanno l'obbligo di utilizzare le provvidenze conseguite esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal mancato rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi;
- d) risparmio idrico ed energetico;
- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

L'Amministrazione di ARSIAL è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione di contributi disciplinata dal presente regolamento non costituisce

esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore e altresì non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 13 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DEI BENEFICI

I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno di ARSIAL in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura *“con il contributo di Arsial”*.

Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso ad ARSIAL per la preventiva visione e approvazione.

ART. 14 – VARIANTI PROGETTUALI

Sono ammesse esclusivamente le seguenti varianti del progetto ammesso a contributo:

- con riferimento al piano economico-finanziario del progetto possono essere ammesse solo ed esclusivamente eventuali variazioni compensative tra le voci di spesa del piano finanziario riconosciute ammissibili che devono essere comunicate al responsabile del procedimento, precisandone le motivazioni, all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale; le variazioni NON devono alterare, in ogni caso, la natura dell'intervento finanziato;
- le varianti progettuali non approvate dal responsabile del procedimento non sono ammesse a finanziamento;
- il beneficiario può richiedere, entro il termine perentorio di 7 giorni antecedenti alla data prevista per l'avvio dell'iniziativa, una modifica delle date di svolgimento della stessa, motivandone la necessità.

Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal contributo concesso.

In caso di mancato riscontro da parte del Responsabile del procedimento, la richiesta si intende accolta.

ART. 15 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi saranno erogati, a scelta dal beneficiario, secondo le due modalità di seguito elencate:

- a) a saldo in un'unica soluzione, in esito alla rendicontazione totale delle spese effettivamente sostenute;
- b) attraverso un'anticipazione del 50% del contributo concesso previa presentazione di una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta a copertura dell'importo dell'anticipo richiesto maggiorato del 10%, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti Organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema elenco IVASS, in conformità con lo schema pubblicato sul sito internet di Arsial. La fidejussione non è richiesta per gli Enti Pubblici.

La scelta della modalità di erogazione del contributo deve avvenire al momento dell'accettazione del contributo secondo le modalità indicate nella comunicazione di

concessione.

ARSIAL, all'esito delle verifiche sulla fideiussione rilasciata, provvede all'erogazione dell'anticipo.

ART. 16 – RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet di ARSIAL, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata.

Entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività dovrà essere presentata:

1. relazione illustrativa dell'attività svolta;
2. rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso;
3. copia delle fatture quietanzate, con allegati i relativi bonifici o assegni circolari di pagamento;
4. documentazione fotografica e/o video del progetto realizzato.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla determina di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

Si precisa, inoltre, che su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto, dovrà essere riportato il codice CUP comunicato da ARSIAL.

ART. 17 – CONTROLLI

L'Amministrazione effettua controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio, il logo, e il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Il presente Regolamento e gli atti di concessione adottati in esecuzione dello stesso sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Per gli aspetti attuativi di quanto previsto al comma 1, si fa rinvio alle indicazioni emanate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e a quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARSIAL.

ART. 19 – CONFLITTO DI INTERESSI

Il Responsabile del procedimento e tutte le altre figure a qualunque titolo e per qualunque ragione coinvolte nelle procedure disciplinate dal presente Regolamento sono tenuti, in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, a darne immediata comunicazione scritta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ad astenersi immediatamente da qualunque azione o atto connessi direttamente e/o indirettamente alla procedura che li vede coinvolti.

ART. 20 – PATROCINI GRATUITI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di ARSIAL può concedere il patrocinio gratuito per iniziative promosse dai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento. Per patrocinio è da intendersi l'adesione simbolica di ARSIAL ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza, ritenuta meritevole di apprezzamento senza assunzione di alcun onere per l'Agenzia, in linea con le finalità perseguite dalla stessa ed indicate nell'art. 1, comma 1 della Legge n.2/1995 e ss.mm..

Il patrocinio gratuito è concesso con riferimento alla specifica iniziativa e deve essere evidenziato con l'apposizione del logo di Arsial /Regione Lazio sui documenti e su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio gratuito non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative dell'iniziativa o manifestazione oggetto di patrocinio.

Il patrocinio gratuito può essere concesso per attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Legge n.2/1995 e ss.mm., concernenti le seguenti iniziative:

- eventi, fiere, manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli, congressi, seminari, workshop, inaugurazioni;
- iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodico;
- prodotti multimediali e telematici.

Il patrocinio gratuito di Arsial non può essere concesso per le seguenti iniziative:

- eventi che abbiano finalità o scopi commerciali o, anche indirettamente, un fine lucrativo;
- iniziative che si caratterizzano per una qualsiasi forma di discriminazione;
- iniziative chiuse al pubblico.

La domanda di patrocinio gratuito, redatta su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante (firma digitale) o suo delegato, deve indicare:

- i dati riguardanti il soggetto richiedente;
- la descrizione dettagliata dell'evento da realizzare con indicazione delle finalità perseguite, della tempistica e delle modalità di svolgimento con indicazione dei soggetti a diverso titolo partecipanti;
- l'indicazione di altri eventuali patrocini e/o contributi concessi per la medesima iniziativa da soggetti diversi da Arsial;
- l'indicazione di patrocini e/o contributi concessi da Arsial per la medesima iniziativa

in precedenti annualità;

- l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto richiedente ad esclusione degli enti pubblici territoriali singoli o associati;

- bozza del materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario dell'evento.

La domanda di patrocinio viene indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione di Arsial nelle modalità indicate nell'apposita sezione del sito web istituzionale e deve pervenire, a pena di improcedibilità, almeno trenta giorni prima della data di avvio dell'evento oggetto di richiesta.

L'Ufficio del Presidente del Cda verifica la conformità della domanda al presente regolamento e la sottopone al Presidente del CdA che, con propria decisione, ne accoglie o rigetta l'istanza.

La decisione del Presidente del Cda viene comunicata a cura dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore in esito ai controlli di legittimità e di merito della Giunta Regionale di cui all'art.14 comma 3 della L.R. 2/1995.